



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Prime linee guida per l'utilizzo dei Sistemi di Intelligenza Artificiale

Sommario

1. Premesse	3
2. Definizioni	4
3. Principi	5
4. Impegni dell'Ateneo	6
Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)	6
5. Accordi con i fornitori e sistemi di intelligenza artificiale da poter utilizzare all'interno dell'Ateneo	6
Sistemi di intelligenza artificiale in dotazione all'Ateneo	7
Condizioni di utilizzo e tutela dei dati	7
6. Prime linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Didattica	8
6.1 Per i docenti, anche a contratto, ricercatori e figure assimilabili	8
6.2 Per gli studenti universitari e figure assimilabili	9
7. Prime linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Ricerca	10
8. Prime linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per i servizi erogati dall'Amministrazione universitaria	11
9. Formazione continua all'interno dell'Ateneo	12
10. Responsabilità degli utenti che utilizzano i sistemi di IA all'interno dell'Ateneo	13
11. Monitoraggio e aggiornamento delle linee guida	13

Alcuni termini sono stati declinati al maschile, per esigenze di semplificazione del testo o in adesione alla terminologia utilizzata in atti normativi o ufficiali.

1. Premesse

Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di fornire un primo quadro di riferimento per un utilizzo etico e consapevole delle Tecnologie di Intelligenza Artificiale (di seguito anche “IA”) all’interno dell’Ateneo.

La diffusione dell’IA sta rapidamente trasformando il mondo in cui viviamo e nel contesto universitario può rappresentare un potente strumento per offrire nuove opportunità ed arricchire l’esperienza formativa, potenziare le possibilità di esplorazione della ricerca scientifica e accrescere l’efficientamento e la semplificazione dei processi amministrativi e, quindi, migliorare i servizi offerti dall’Ateneo.

Accanto a tali potenzialità emergono tuttavia rischi e criticità che ne richiedono un impiego attento e responsabile. Gli *output* generati possono infatti risultare inaccurati, distorti, non verificati e/o non verificabili, e il loro impiego deve pertanto avvenire sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, proprietà intellettuale, diritto d’autore e, più in generale, dell’integrità accademica. Tra i rischi, la possibilità di generare contenuti erronei o fuorvianti, la difficoltà di tracciabilità delle fonti e l’opacità delle logiche decisionali. Tali rischi assumono rilevanza non solo in termini di protezione dei dati personali e di responsabilità individuale, ma anche rispetto alla reputazione, legittimità e trasparenza dell’agire dell’Amministrazione universitaria e, nello specifico, dell’Ateneo.

L’Ateneo intende quindi favorire l’adozione responsabile degli strumenti di IA in modo che contribuiscano a potenziare l’efficacia della didattica e l’innovazione scientifica, tutelando al tempo stesso la qualità degli insegnamenti, il valore del lavoro intellettuale originale e l’affidabilità della produzione scientifica. L’obiettivo dell’Ateneo è quello di favorire una cultura digitale, diffusa e condivisa in cui l’IA rappresenta uno strumento di supporto operativo utile che non può in alcun modo sostituire la persona, la valutazione professionale, il giudizio critico e la responsabilità personale nell’esecuzione dei propri compiti/attività; in sintesi l’Ateneo intende utilizzare i sistemi di IA e integrarli con responsabilità nel rispetto del principio di prevalenza dell’individuo/operatore.

Dunque, l’adozione dell’IA all’interno dell’Università deve essere contraddistinta da un approccio antropocentrico che mette al centro il pieno sviluppo della persona umana e garantisce il ruolo centrale e insostituibile dell’uomo nel governo dei sistemi di IA.

Nel presente documento vengono illustrate prime linee guida, distinte per gli ambiti della “Didattica”, della “Ricerca” e dei “servizi erogati dall’Amministrazione universitaria”, che sono destinate a coloro, che a vario titolo, operano all’interno dell’Ateneo e intendono utilizzare i sistemi di IA.

Le presenti linee guida, nelle more di eventuali indicazioni generali/specifiche su determinati settori da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca sull’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni universitarie, sono adottate alla luce dell’attuale quadro normativo:

1. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

- nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR” o “Regolamento UE 2016/679”);
2. Linee guida Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del 27 novembre 2023 inerenti a “*Guidelines for secure AI system development*”;
 3. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce “*regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828*” (di seguito “*AI Act*” o “*Regolamento UE 2024/1689*”);
 4. Legge 23 settembre 2025, n. 132, rubricata “*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*”.

Il presente documento è concepito come un punto di partenza suscettibile di aggiornamenti costanti tenuto conto della continua evoluzione della regolamentazione europea e nazionale in materia e degli esiti del monitoraggio, verifica, di cui ai successivi punti.

2. Definizioni

Ai fini dell’applicazione della disciplina vigente e delle presenti linee guida, si intende per:

- a) “sistema di intelligenza artificiale” (ovvero “IA” ovvero “Intelligenza Artificiale”): “*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi esplicativi o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*” come definito all’art.3, par. 1, punto 4) dell’AI Act;
- b) “algoritmo”: sequenza finita e ordinata di istruzioni chiare e non ambigue che permettono, in un numero finito di passi eseguibili, in principio, anche da un umano, di risolvere un problema o eseguire un compito specifico;
- c) “*deployer*”: “*persona fisica o giuridica, compresi un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità*”, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale, ai sensi dell’art. 3, par.1, punto 4) dell’AI Act;
- d) “dato”: “*qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva*”, come definito all’art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 132/2025;
- e) “*deep fake*”: “*un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona*”, ai sensi dell’art. 3, par.1, punto 60) dell’AI Act;
- f) “media sintetici”: qualsiasi contenuto (testo, immagini, audio, video) creato interamente o parzialmente da sistemi di IA generativa, senza corrispondere a un originale reale;

- g) “etichettatura o *watermarking*”: contrassegno leggibile applicabile da macchina, attraverso metadati, simboli digitali o altri segnali tecnici da applicare su tutti i contenuti generati o manipolati da Intelligenza Artificiale affinché siano rilevabili quali prodotti della stessa;
- h) “*output*”: risultato prodotto da un sistema di IA a partire da un *input (prompt)*;
- i) “*prompt*”: input testuale, spesso corredata da ulteriori dati multimodali, fornito dall’utente per attivare un *output* da parte dell’IA generativa;
- j) “*bias*”: distorsioni sistematiche nei dati o negli algoritmi che possono portare a risultati ingiusti, discriminatori o non rappresentativi della realtà;
- k) “audit dei dati”: processo di valutazione e controllo dei dataset impiegati, finalizzato ad assicurare l’accuratezza, la qualità, la completezza e la conformità dei dati;
- l) “supervisione umana”: presidio obbligatorio su processi automatizzati, come previsto dall’AI Act.

Per tutto quanto espressamente non definito, si rimanda alle definizioni di cui al Regolamento UE 2024/1689 e alla Legge 132/2025.

3. Principi

In via preliminare, si precisa che l’utilizzo di sistemi IA all’interno dell’Ateneo è rimesso alla scelta discrezionale del singolo dipendente.

Ciò posto, le presenti linee guida si fondano sui seguenti principi:

FINALITÀ: gli strumenti di IA devono essere considerati un ausilio alle capacità critiche e creative applicate nei processi di apprendimento e nella produzione scientifica, non un loro sostituto. Possono essere utilizzati per fornire supporto al ragionamento indipendente e autonomo e agevolare l’elaborazione originale dei contenuti, sia nei contesti didattici che in quelli di ricerca, possono altresì essere utili per semplificare e migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa.

RESPONSABILITÀ: chiunque utilizzi strumenti di IA è **personalmente** responsabile dell’uso che ne fa. L’utente deve sempre verificare criticamente l’accuratezza degli *output* generati, assumendosene piena responsabilità. Ogni contenuto generato mediante IA deve essere rivisto prima della sua diffusione/utilizzo.

Gli *output* generati da strumenti di IA devono essere sempre sottoposti a verifica e validazione da parte di coloro che se ne avvalgono e i contenuti generati da IA devono sempre derivare da una valutazione umana consapevole. Spetta agli utilizzatori assicurarsi che le informazioni siano corrette, aggiornate e coerenti con le fonti ufficiali. L’AI Act, anche per i sistemi non classificati ad alto rischio, richiede la presenza di un controllo umano significativo al fine di prevenire effetti pregiudizievoli derivanti da automatismi decisionali non trasparenti.

QUALITÀ: gli eventuali contenuti generati per il tramite di strumenti di IA non devono compromettere il rigore metodologico e scientifico dei risultati, né sostituire la responsabilità critica e creativa degli autori. Nell’ambito della ricerca, l’impiego della IA deve essere in linea con i principi di integrità scientifica e con le buone pratiche riconosciute a livello internazionale.

TRASPARENZA: è fondamentale potere ricostruire come e in che misura l'IA sia stata utilizzata per contribuire a un lavoro, a una pubblicazione o a un prodotto formativo.

SICUREZZA: è obbligatorio adottare misure rigorose per tutelare la protezione dei dati personali, informazioni riservate e proprietà intellettuale nell'uso dell'IA. In questa prima fase sperimentale si prevede che tali dati non siano trattati mediante strumenti di IA, conformemente a quanto previsto ai successivi punti. Inoltre, non è permesso inserire o elaborare materiale coperto da *diritto d'autore*, informazioni riservate, né altre proprietà intellettuali, su piattaforme di IA, a meno che i legittimi proprietari ne abbiano dato esplicita autorizzazione.

INCLUSIONE: La comunità universitaria deve impegnarsi affinché l'IA non amplifichi eventuali *bias* o discriminazioni implicite. L'utilizzo dell'IA generativa deve avvenire in modo equo e inclusivo, rispettando e valorizzando le diversità linguistiche, culturali, etniche e di genere.

4. Impegni dell'Ateneo

L'Ateneo si impegna a promuovere un uso consapevole e corretto della IA negli ambiti della didattica, ricerca e per i servizi erogati dall'Amministrazione universitaria, organizzando attività di formazione e incentivando la diffusione di buone pratiche.

L'Ateneo mette a disposizione, altresì, a docenti, ricercatori, studenti universitari e figure a loro assimilabili nonché al personale dirigente e tecnico-amministrativo e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (C.E.L.) strumenti conformi alla normativa vigente, in particolare in relazione alla correttezza, attendibilità, sicurezza e qualità sia dei processi sia dei dati trattati. L'impiego di sistemi di IA non rilasciati o certificati dall'Ateneo è sotto la responsabilità diretta di chi li impiega.

Infine, l'Ateneo incoraggia una riflessione critica e continua sull'utilizzo della IA, incentivando il confronto all'interno della Comunità accademica e il monitoraggio delle nuove pratiche e dei possibili impatti sull'attività scientifica e formativa.

Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)

Il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il soggetto attuatore delle presenti linee guida, assicurandosi che le soluzioni tecniche, organizzative e operative siano conformi rispetto agli indirizzi e agli utilizzi individuati per l'IA. Detta attività viene svolta dall'RTD con il supporto del CSI.

L'Ateneo si doterà di un Comitato IA nominato congiuntamente dal Direttore Generale e dal Rettore, con funzioni di orientamento strategico e organizzativo, di cui farà parte almeno un componente del Senato Accademico.

5. Accordi con i fornitori e sistemi di intelligenza artificiale da poter utilizzare all'interno dell'Ateneo

L'Ateneo, nell'ambito del coordinamento nazionale CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), aderisce ai contratti quadro e agli accordi stipulati dal gruppo ICT-CRUI relativi alla fornitura e all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale generativa e assistiva, nel rispetto delle normative

europee e nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR) e del Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act e della legge n.132/2025.

Sistemi di intelligenza artificiale in dotazione all'Ateneo

L'Ateneo dispone dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale autorizzati e gestiti secondo gli accordi CRUI in vigore:

- OpenAI – ChatGPT Edu / ChatGPT Enterprise, fornito tramite contratto quadro CRUI – ICT (ict.crui.it);
- Microsoft Copilot (Copilot 365 e Copilot Studio), integrato nelle piattaforme Microsoft 365 in uso presso l'Ateneo, fornito in base al contratto quadro CRUI – Microsoft;
- Eventuali altri strumenti di IA generativa o assistiva approvati dal CSI e inclusi negli accordi quadro stipulati tramite CRUI.

Tali strumenti sono destinati esclusivamente a finalità istituzionali, didattiche, di ricerca e amministrative, nel rispetto delle linee guida di sicurezza informatica e delle policy interne dell'Ateneo.

Condizioni di utilizzo e tutela dei dati

I sistemi di intelligenza artificiale utilizzabili all'interno dell'Ateneo devono prevedere, nel relativo contratto o accordo di fornitura, la garanzia esplicita che i dati forniti dagli utenti non vengano utilizzati per l'addestramento dei modelli linguistici (LLM), salvo specifiche e puntuali autorizzazioni da parte del CSI e del DPO di Ateneo.

Eventuali attività di addestramento controllato o *bias mitigation* potranno essere effettuate esclusivamente su dati autorizzati e anonimizzati, e solo se funzionali al miglioramento della qualità dei risultati prodotti per scopi accademici o di ricerca.

L'uso di account personali o non istituzionali per accedere ai sistemi in dotazione all'Ateneo non è consentito. L'accesso deve avvenire unicamente tramite utenze istituzionali UNINA (es. @unina.it, @studenti.unina.it).

Ogni utente è tenuto a rispettare le policy di sicurezza e privacy dell'Ateneo, con espresso divieto di inserire nei sistemi IA informazioni riservate, materiali coperti da diritto d'autore nonché dati personali ovvero qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come ad esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, dati di contatto etc.

È, inoltre, assolutamente vietato l'inserimento nei *prompt* di particolari categorie di dati personali quali, ad esempio, dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, dati genetici, nonché dati giudiziari e relativi a condanne penali riferibili ad una persona fisica identificata o identificabile.

È, ad ogni modo, consentito, nei limiti delle attività sopraelencate, l'inserimento nei sistemi IA di dati personali in forma anonimizzata e per le attività consentite dalla legge e dai regolamenti di ateneo che disciplinano l'esercizio della libertà di ricerca scientifica, statistica, storica e di archiviazione.

6. Prime linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Didattica

6.1 Per i docenti, anche a contratto, ricercatori e figure assimilabili

Nel rispetto della multidisciplinarietà che caratterizza l'Ateneo e, fermo restando la completa autonomia del docente, ricercatore e figure a loro assimilabili nelle modalità di erogazione della didattica e nella scelta del ruolo che l'IA debba o possa ricoprire nei propri corsi, si forniscono al personale indicato in epigrafe le istruzioni di seguito rappresentate.

L'obiettivo è promuovere in tale ambito un utilizzo dell'IA che abbia una duplice funzione: da un lato, migliorare le pratiche di insegnamento e sviluppare metodologie sempre più innovative; dall'altro, migliorare l'esperienza complessiva di apprendimento a vantaggio degli studenti universitari.

Si può utilizzare l'IA a supporto della didattica, per la preparazione e l'erogazione di contenuti didattici e per la generazione di esercizi, domande, questionari, con l'obbligo di supervisione umana dell'*output* e delle fonti, nonché di etichettatura del materiale generato.

È vietato l'impiego dell'IA per effettuare valutazioni. Le tecnologie di IA, dunque, rappresentano esclusivamente un supporto utile per le attività di insegnamento ma non possono, in alcun modo, sostituire le attività istituzionali cui il personale in epigrafe è tenuto, né il loro giudizio critico. I docenti, i ricercatori e le figure a loro assimilabili mantengono la responsabilità di interpretare criticamente i risultati delle attività didattiche, assicurando che la valutazione finale preservi il suo fondamentale significato educativo, frutto del pensiero critico umano.

Con la progressiva inclusione e diffusione delle tecnologie dell'IA, il personale indicato in epigrafe, inoltre, è chiamato non solo a controllare l'uso dell'IA, ma anche ad assumere un ruolo proattivo nella progettazione di attività didattiche e valutative, ripensando o migliorando le prove finali in modo da renderle "robuste" rispetto all'IA, cioè strutturate in modo da non poter essere semplicemente delegate a un chatbot, ad esempio valutando, ove possibile, non solo il risultato finale, ma anche il processo cognitivo e il ragionamento che portano al risultato.

Esempio di attività vietata: un docente sottopone agli studenti del suo corso un test generato dall'IA senza averlo preliminarmente controllato. Inoltre, decide di utilizzare esclusivamente l'IA per correggerlo.

I rischi che ne potrebbero derivare sono i seguenti:

1. creare contenuti ambigui, test mal formulati o, addirittura, contenenti errori concettuali;
2. creare *bias* non intenzionali (l'IA potrebbe formulare domande che favoriscono certi tipi di studenti o modalità di apprendimento);
3. valutazione errata, soprattutto se si tratta di risposte aperte: l'IA potrebbe, ad esempio, assegnare punteggi basandosi sulla forma anziché sul contenuto, premiando risposte formalmente corrette, ma sbagliate nel contenuto;
4. violazione della tutela dei dati personali: l'inserimento di dati nei *prompt* può

comportare la violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

5. plagio;
6. violazione dei diritti d'autore.

In considerazione di ciò, il docente può utilizzare le tecnologie di IA esclusivamente come **strumento di supporto** alla didattica, ad esempio, per generare o organizzare idee, preparazione di contenuti didattici, fermo restando il controllo del contenuto generato e delle fonti.

In applicazione dei Principi generali di finalità, responsabilità, qualità, trasparenza, sicurezza e inclusione, si riportano alcune raccomandazioni che personale docente e ricercatore e figure assimilate devono seguire:

1. partecipare a corsi di formazione per raggiungere un'adeguata sensibilità sulle buone pratiche e sui rischi, secondo quanto previsto al paragrafo 9;
2. seguire le policy interne di Ateneo;
3. effettuare un utilizzo consapevole e mitigato dell'IA anche attraverso la verifica umana del contenuto generato artificialmente e delle fonti alla base dello stesso.
4. i media sintetici generati devono essere propriamente etichettati per il loro riconoscimento.

Ogni docente, ricercatore o altra figura assimilata è responsabile dell'uso che intende fare degli strumenti di intelligenza artificiale e deve essere consapevole dei rischi del suo utilizzo.

6.2 Per gli studenti universitari e figure assimilabili

Per gli studenti, l'IA può essere esclusivamente uno strumento di supporto allo studio e all'apprendimento, con particolare riferimento all'elaborazione e organizzazione di idee, analisi della letteratura, revisione linguistica, fermo restando la prevalenza del contributo personale dello studente per consentire ai docenti di effettuare una corretta valutazione delle competenze acquisite. Tutti i prodotti derivanti da elaborazioni con IA devono essere propriamente etichettati e utilizzati nel rispetto delle presenti linee guida e del quadro normativo di riferimento.

Gli studenti sono responsabili di un uso trasparente e corretto della IA. Devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e le presenti linee guida, sottoponendo sempre a una verifica critica gli *output* della IA e dichiarandone l'utilizzo. Conseguenzialmente, i lavori presentati dallo studente come propri devono essere realmente tali. Se si sottopone a valutazione un lavoro che è stato creato dall'intelligenza artificiale, si infrangono le regole di responsabilità e condotta accademica. Ad ogni modo, non è consentito ricorrere alla IA per generare qualsiasi contenuto destinato a prove di valutazione o tesi senza dichiarazione esplicita e senza l'autorizzazione del docente responsabile.

Esempio di attività vietata: gli studenti nello svolgimento della propria attività didattica utilizzano gli strumenti di IA senza alcuna verifica critica degli *output* e senza dichiararne l'utilizzo.

I rischi che ne potrebbero derivare sono i seguenti:

1. generare contenuti errati;
2. il contenuto, se non rielaborato, potrebbe essere considerato plagio;
3. violazione dei *diritti d'autore*;
4. danno all'immagine dell'Ateneo;
5. lo studente non sviluppa autonomia critica.

Dunque, lo studente può utilizzare le tecnologie di IA esclusivamente come **strumento di supporto** alla didattica, senza considerare l'*output* come definitivo e con obbligo di verifica umana del documento generato che deve essere riletto, corretto e controllato anche dal punto di vista delle relative fonti.

In applicazione dei Principi generali di finalità, responsabilità, qualità, trasparenza, sicurezza e inclusione, si riportano alcune raccomandazioni per il corpo studentesco:

1. partecipare a corsi di formazione per raggiungere un'adeguata sensibilità sulle buone pratiche e sui rischi, secondo quanto previsto al paragrafo 9;
2. seguire le policy fornite dal singolo docente del corso, nel rispetto delle policy di Ateneo e delle presenti linee guida;
3. effettuare un utilizzo consapevole e mitigato dell'IA con un obbligo di verifica umana del contenuto generato artificialmente e delle fonti alla base dello stesso;
4. i media sintetici generati devono essere propriamente etichettati per il loro riconoscimento.

Ogni studente universitario è responsabile dell'uso che intende fare degli strumenti di intelligenza artificiale e deve essere consapevole dei rischi del suo utilizzo.

7. Prime linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella Ricerca

Le seguenti indicazioni sono indirizzate al personale docente e ricercatore, ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca, ai contrattisti di ricerca, agli incaricati post-doc e di ricerca, ai borsisti di ricerca, ovvero a tutti quei soggetti che svolgono attività di ricerca per l'Ateneo, di seguito indicati genericamente come ricercatori.

Nel rispetto della multidisciplinarietà che caratterizza l'Ateneo e, ferma restando la libertà di ricerca scientifica riconosciuta dalle norme costituzionali, il personale come sopra individuato può utilizzare gli strumenti di IA a supporto delle varie fasi del processo di ricerca, tenendo presente che in linea di principio l'IA è utilizzabile per:

1. la raccolta preliminare di fonti o la ricerca di informazioni in generale;
2. il *brainstorming*;
3. la produzione di dati (incluso codice o immagini);
4. l'analisi e la visualizzazione dei dati;

5. la revisione linguistica (correzioni o riformulazioni).

È, in ogni caso, da evidenziare che resta piena responsabilità dei ricercatori garantire che l'utilizzo della IA sia coerente con i principi di integrità scientifica della ricerca: la responsabilità della originalità, del contenuto, della qualità metodologica e della accuratezza dei risultati prodotti, oltre che il rispetto degli standard etici e di integrità, ricadono interamente ed *esclusivamente* sui ricercatori che firmano il lavoro. Ogni ricercatore è responsabile dell'uso che decide di fare dell'IA e della verifica dei contenuti generati dalla stessa tenendo sempre presenti tutte le limitazioni a cui possono essere esposti i contenuti generati, includendo, ad esempio, distorsioni, allucinazioni o plagio.

I dati personali possono essere utilizzati come base dati solo in modo aggregato e anonimizzato.

Un sistema di intelligenza artificiale **non può essere considerato** autore o coautore di pubblicazioni scientifiche. Vi è l'obbligo di **etichettatura e dichiarazione** del materiale generato con IA, secondo le migliori pratiche editoriali e in conformità con le policy di editori, enti finanziatori e organismi di valutazione.

Nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento UE 2024/1689 è vietato l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale che manipolano, controllano o discriminano categorie di persone (cd. "sistemi vietati").

In applicazione dei Principi generali di finalità, responsabilità, qualità, trasparenza, sicurezza e inclusione, si riportano alcune raccomandazioni per i ricercatori:

1. partecipare a corsi di formazione per raggiungere un'adeguata sensibilità sulle buone pratiche e sui rischi, secondo quanto previsto al paragrafo 9;
2. seguire le policy di Ateneo;
3. effettuare un utilizzo consapevole e mitigato dell'IA con un obbligo di verifica umana del contenuto generato artificialmente e delle fonti alla base dello stesso;
4. etichettatura di tutti i media sintetici generati, per il loro riconoscimento, secondo anche le pratiche, raccomandazioni e previsioni di editori, enti finanziatori e organismi di valutazione.

Ciascuno dei soggetti sopra individuati è responsabile dell'uso che intende fare degli strumenti di intelligenza artificiale e deve essere consapevole dei rischi del suo utilizzo.

8. Prime linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per i servizi erogati dall'Amministrazione universitaria

Le seguenti indicazioni sono indirizzate al personale dirigente, tecnico – amministrativo, i C.E.L..

L'Ateneo intende favorire l'introduzione dell'IA nei processi/servizi amministrativi al fine di accrescere gli stessi, ottimizzare, tra l'altro, i tempi connessi ai processi/attività ripetitive e standardizzabili, riducendo anche l'errore umano e promuovere sempre di più all'interno dell'Ateneo una trasformazione digitale coerente con i principi costituzionali che caratterizzano l'agire pubblico ovvero l'imparzialità, legalità, trasparenza e buon andamento della azione pubblica.

L'utilizzo dell'IA, in tale fase sperimentale, è consentito *esclusivamente* per le seguenti attività:

- supporto alla redazione di schemi tipo di provvedimenti/note;
- ricerca normativa e giurisprudenziale;
- analisi dei dati, al fine di ottimizzare le spese periodiche/ricorrenti, evidenziando possibili aspetti critici e azioni di miglioramento volte a ridurre i costi di gestione.

Resta ad ogni modo da evidenziare che l'IA non può in alcun modo sostituire la valutazione professionale, il giudizio critico e la responsabilità personale nell'esecuzione delle attività lavorative.

Nell'esercizio delle attività sopraelencate è vietato l'inserimento di dati personali ovvero di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come ad esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, dati di contatto etc.

È, inoltre, assolutamente vietato l'inserimento nei *prompt* di particolari categorie di dati personali quali, ad esempio, dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, dati genetici, nonché dati giudiziari e relativi a condanne penali riferibili ad una persona fisica identificata o identificabile.

È, invece, consentito, nei limiti delle attività sopraelencate, l'inserimento nei sistemi IA di dati personali in forma anonimizzata.

In applicazione dei Principi generali di finalità, responsabilità, qualità trasparenza, sicurezza e inclusione, si riportano alcune raccomandazioni per il personale Dirigente, tecnico – amministrativo e Collaboratori ed Esperti linguistici (C.E.L.):

1. partecipare a corsi di formazione per raggiungere un'adeguata sensibilità sulle buone pratiche e sui rischi, secondo quanto previsto al paragrafo 9;
2. seguire le policy di Ateneo;
3. effettuare un utilizzo consapevole e mitigato dell'IA con un obbligo di verifica umana del contenuto generato artificialmente e delle fonti alla base dello stesso;
4. etichettatura di tutti i media sintetici generati, per il loro riconoscimento.

Ciascuno di tali soggetti è responsabile dell'uso che intende fare degli strumenti di intelligenza artificiale e deve essere consapevole dei rischi del suo utilizzo.

9. Formazione continua all'interno dell'Ateneo

In linea con quanto illustrato nei punti precedenti, l'Ateneo si impegna, fin da subito, ad erogare un'alfabetizzazione a tutti gli utenti interni come individuati nei punti precedenti. Inoltre, si impegna a programmare percorsi di formazione specifica nel breve e lungo termine a tutti i destinatari delle presenti linee guida tenuto conto dei ruoli e delle attività istituzionali da svolgersi all'interno dell'Ateneo stesso.

L'obiettivo dell'Ateneo è quello di favorire una cultura digitale responsabile nell'utilizzo dei sistemi IA, promuovendo la piena consapevolezza sia dei potenziali benefici operativi sia dei rischi derivanti dall'uso improprio e acritico delle predette tecnologie.

10. Responsabilità degli utenti che utilizzano i sistemi di IA all'interno dell'Ateneo

La responsabilità circa il corretto utilizzo degli strumenti di IA all'interno dell'Ateneo è in capo a ciascun utente, per gli ambiti di rispettiva competenza, come individuato nel presente documento.

Il mancato rispetto di quanto previsto dalle presenti linee guida rappresenta una violazione degli obblighi di comportamento ed è soggetto, secondo quanto previsto dalle discipline applicabili ai diversi ruoli, a responsabilità disciplinare, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità civili, amministrative, penali e contabili.

11. Monitoraggio e aggiornamento delle linee guida

Alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di realizzare un approccio graduale all'interno della comunità universitaria nonché per monitorare e valutare gli impatti dei sistemi di IA sui servizi e sui processi interessati, è indispensabile la partecipazione attiva di tutta la Comunità accademica affinché possano emergere sia eventuali aspetti critici, per cui sia necessario apportare correttivi, sia per valutare l'effettivo miglioramento derivante dall'uso di tali tecnologie.

L'Ateneo, a tal fine, avvierà, per il tramite del Comitato IA e/o con la collaborazione del Responsabile Transizione Digitale di cui al precedente punto 4, specifiche iniziative di comunicazione e informazione negli ambiti sopra individuati ovvero “Didattica”, “Ricerca” e “supporto ai servizi erogati dall'Amministrazione universitaria” e acquisirà dal personale docente, ricercatore e figure assimilabili, personale dirigenziale, tecnico – amministrativo e dai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di Ateneo tutte le informazioni utili per tale processo.

L'Ateneo si impegna a mantenere aggiornate le presenti linee alla luce sia di queste azioni sia di tutti gli aggiornamenti normativi e tecnologici che coinvolgeranno l'IA. L'aggiornamento è demandato ad un gruppo di lavoro che includa componenti del Senato Accademico, del Comitato IA e degli uffici dell'Ateneo competenti.